

**STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA
«PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA -
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI»**

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una Società Consortile per Azioni denominata:

«PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SICILIA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI» o, in forma abbreviata **«P.S.T. - SICILIA - S.C.P.A.»**.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 La società ha per oggetto l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di un sistema organizzato sul territorio siciliano idoneo a:

- a) sviluppare ricerca scientifica e tecnologica;
- b) facilitare e stabilire interazioni operative tra centri di ricerca, pubblici e privati, ed imprese, promuovendo l'ampliamento sia dell'offerta che della domanda di ricerca innovativa;
- c) potenziare e realizzare strutture e servizi di ricerca orientati all'innovazione;
- d) garantire con i propri soci un processo continuo di trasferimento tecnologico, di alta formazione di quadri scientifici e tecnici, di promozione dell'imprenditorialità, di sperimentazione, sviluppo e applicazione industriale delle innovazioni, di acquisizione di nuove tecniche gestionali e di commercializzazione.

La società persegue i suoi scopi nell'ambito degli indirizzi fissati, per quanto attiene a ricerca ed innovazione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente, dalla programmazione nazionale e dall'Unione Europea e nel rispetto delle linee di politica economica espresse dagli atti di indirizzo del Governo della Regione Siciliana.

La società, che è finalizzata anche ad obiettivi di pubblico interesse e non persegue scopi di lucro, in particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

1. realizzare e gestire centri di ricerca, laboratori, impianti di sperimentazione e sviluppo, aree tecnologiche attrezzate, ivi comprese localizzazioni residenziali per gli addetti, relative infrastrutture e servizi, anche tecnologicamente avanzati;
2. svolgere attività, anche remunerata e per conto terzi, di studio, ricerca e trasferimento tecnologico;
3. depositare brevetti ed acquisire diritti e licenze di brevetti, anche in collaborazione con i propri soci;
4. svolgere attività di diffusione delle conoscenze, di formazione di quadri scientifici e tecnici, di addestramento professionale;
5. realizzare e gestire strutture e servizi per agevolare la penetrazione nei mercati anche internazionali delle produzioni delle imprese consorziate e, più in generale, dell'apparato produttivo siciliano e, nell'ambito delle attività e del settore d'interesse, favorire l'attrazione di investimenti in Sicilia;
6. compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, inclusi la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, fatta eccezione per la raccolta del risparmio presso il pubblico di cui all'art. 11 D.Lgs. 385/93 e di quelle comunque vietate dalla vigente e futura legislazione;
7. la società può svolgere attività direttamente con personale e beni propri o utilizzando personale e/o strutture dei soci consorziati;

8. gestire servizi di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei, promuovere la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti, anche attraverso attività di incubazione, *venture incubator* e *venture accelerator*.

Articolo 3 - Sede

3.1 La società ha sede in Catania.

La società potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie nell'ambito del territorio siciliano.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite e soppresse succursali, agenzie, rappresentanze o recapiti sempre nell'ambito del territorio siciliano.

Articolo 4 – Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 - Soci – Obblighi e Requisiti

5.1 Possono far parte della società imprese, Università, Enti e Centri di ricerca, pubblici e privati, operanti in Sicilia e negli Stati della Comunità Europea, in grado di dare utili apporti al conseguimento degli scopi sociali e che abbiano capacità tecniche e finanziarie idonee per poter contribuire al perseguimento dell'oggetto sociale. Tali apporti possono consistere anche nella messa a disposizione di personale e/o strutture dei soci consorziati.

5.2 Gli Azionisti, ad ogni effetto di legge e per ogni rapporto con la società, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal libro dei soci.

5.3 Gli Enti pubblici nazionali di ricerca, insediati nel territorio regionale, che intendano contribuire al conseguimento degli scopi sociali, possono aderire alla società anche in qualità di Ente sostenitore, senza assumere la qualifica di soci.

5.4 I soci devono provvedere a liberare le azioni, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dallo statuto e dall'organo amministrativo, e a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro (duemilioniquattrocentosessantanovemilasettecentoquarantacinque virgola quarantotto (2.469.745,48) .

Le azioni di categoria A sono attribuite esclusivamente al socio Regione Siciliana.

Le azioni di categoria B sono attribuite ai soci che siano enti pubblici diversi dalla Regione Siciliana.

Le azioni di categoria C sono attribuite a tutti gli altri soci diversi da quelli titolari delle azioni di categoria A e B.

Qualora, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, le azioni vengano cedute, a qualsiasi titolo, a soggetti aventi requisiti diversi da quelli del cedente, le azioni cedute si trasformeranno in azioni appartenenti alla categoria propria del soggetto cessionario, secondo quanto sopra.

La maggioranza del capitale sociale deve, in ogni caso, essere rappresentata da azioni di categoria A.

Qualora la maggioranza del capitale sociale, per qualsiasi ragione, non sia più rappresentata da azioni di categoria A, entro sei mesi dall'annotazione nel libro dei soci della

avvenuta modifica della composizione del capitale sociale, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea straordinaria dei soci al fine di modificare lo statuto sociale adeguandolo alla eventuale diversa normativa di riferimento.

6.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli Azionisti, in proporzione alle quote rispettivamente possedute e nel rispetto delle categorie azionarie sopra indicate, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, comma 3, c.c..

6.3 Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune, in mancanza, si applica la disposizione di cui all'art. 2347, comma 2 c.c..

6.4 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

6.5 I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, un interesse calcolato ad un saggio pari al tasso legale maggiorato di cinque punti, fermo il disposto di cui all'art. 2344 c.c..

Articolo 7 - Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari nominativi convertibili e non convertibili con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria.

Articolo 10 - Finanziamenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

10.2 I soci titolari di azioni di categoria C sono obbligati, ai sensi dell'art. 2615-ter, co. 2 c.c. a versare un contributo annuale commisurato alle spese di funzionamento, come determinate dal budget annuale. L'entità del versamento dovuto è determinato in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale. Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio per il quale è stato versato il contributo di cui sopra, sulla base del budget previsionale, si procederà agli opportuni conguagli.

10.3 Con riferimento all'art. 2615-ter c.c., in nessun caso i soci titolari di azioni di categoria A e B potranno essere

obbligati ad effettuare versamenti di contributi per le spese di funzionamento generali, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese, per quanto di propria competenza, collegate alla realizzazione di specifici progetti di ricerca finanziati da Enti pubblici e/o privati di cui siano i beneficiari finali o che intendano cofinanziare.

10.4 I soci che svolgono attività in qualità di soggetti attuatori di un progetto, sono tenuti a versare alla Società la somma corrispondente al costo del cofinanziamento sostenuto dal Parco, oltre al 6% del contributo netto ricevuto, per la copertura di spese di gestione sostenute e non coperte dal finanziamento. Il contributo è versato dal socio entro 30 gg. dall'erogazione.

10.5 I soci che svolgono attività in qualità di partner di un progetto realizzato con il contributo della Società, sono tenuti a versare il 6% del contributo ricevuto, nel caso che il PSTS sia capofila del progetto, e il 4% del contributo ricevuto nel caso che il PSTS sia partner del progetto. Il contributo straordinario è versato dal socio entro i 30 gg. dall'erogazione.

10.6 I soci che contribuiscono con il distacco del loro personale ad un progetto, sono tenuti a versare alla Società un contributo pari al 15% del costo sostenuto per il personale, a copertura delle spese di gestione.

Il contributo è versato dal socio in due rate, con un acconto preventivo sul budget annuale ed un versamento successivo di conguaglio.

10.7 I soci che richiedono una specifica attività di progettazione, sono tenuti al pagamento di un contributo pari al costo sostenuto dalla Società per le attività di progettazione. Il contributo è versato dal socio in due rate, con un acconto su preventivo di spesa ed un versamento successivo di conguaglio.

10.8 In nessun caso i soci di categoria A potranno essere obbligati ad effettuare versamenti di contributi di cui agli art. 10.4 – 10.5 – 10.6 – 10.7.

10.9 Ai soci che non hanno provveduto al pagamento dei contributi ordinari e straordinari dagli stessi dovuti, la Società invierà formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di trenta giorni per il pagamento.

Il mancato pagamento dei contributi comporta l'avvio dei provvedimenti di recupero coattivo.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

11.1 In caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con le maggioranze di cui all'art. 36 del presente statuto e sulla base dei criteri di cui all'art. 5.1 del presente statuto.

11.2 Pertanto, il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, comunicherà con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'organo amministrativo della società la proposta di alienazione, o di costituzione di diritti reali o di garanzia, indicando la persona del cessionario o il soggetto a favore del quale sono costituiti diritti reali o di garanzia, il prezzo e le altre modalità di trasferimento o di costituzione di diritti reali o di garanzia.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al socio la decisione sul gradimento, con lettera raccomandata

o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

11.4 Qualora, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento s'intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla persona indicata.

11.5 Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità tecniche, finanziarie e commerciali idonee e, per il perseguimento dell'oggetto sociale, superiori o almeno corrispondenti a quelle del socio dante causa, ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l'attività dallo stesso esercitata, in conflitto con l'interesse sociale.

11.6 Il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, è necessario anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale.

Articolo 12 – Recesso ed Esclusione

12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.2 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

La comunicazione deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo: tenuto conto

della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il bilancio cui fare riferimento per la valutazione è l'ultimo regolarmente approvato alla data di recesso.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato sulla base dei criteri sopra enunciati, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

12.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 c.c., comma secondo, terzo e quarto; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

12.5 Comporteranno di diritto l'esclusione del socio: la messa in liquidazione, l'apertura di procedura fallimentare, di concordato anche extragiudiziale riferiti al socio, con decorrenza dal giorno in cui si verifica la causa di esclusione.

12.6 L'esclusione di un socio deve risultare da decisione assunta con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

12.7 Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, l'esclusione del socio che:

a) non adempia all'obbligo di liberare le azioni, fatte

salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2344 c.c.;

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento;

c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

d) compia atti pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

12.8 Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) .

12.9 Per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate non saranno prese in considerazione le azioni possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione.

12.10 E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

Articolo 13 - Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell' articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

14.1 La società è soggetta all'attività di direzione coordinamento e controllo da parte della Regione Siciliana.

14.1-bis La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione, coordinamento e controllo negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

14.2 La società dovrà trasmettere alla Regione Siciliana copia dei verbali delle deliberazioni adottate dall'organo di gestione.

14.3 La società dovrà, inoltre, trasmettere ogni altra documentazione necessaria a rendere effettiva l'attività di direzione, coordinamento e controllo, ivi compresa la trasmissione del Piano annuale dei Servizi e del Personale (PSP) Piano Economico Annuale (PEA) e Piano Operativo Strategico (POS).

14.4 L'organo amministrativo dovrà trasmettere alla Regione Siciliana ogni tre mesi una relazione sull'andamento della gestione della società con indicazione di tutti i fatti e gli elementi rilevanti ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività di direzione, coordinamento e controllo.

14.5 La società è tenuta ad adottare il Codice Antimafia ed anticorruzione della pubblica amministrazione.

14.6 La società, con delibera adottata dall'organo amministrativo, procederà ad istituire un responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari, senza che ciò determini il diritto a percepire maggiori compensi.

14.7 E' causa di revoca degli amministratori, il mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dal soggetto controllore, nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e/o il mancato tempestivo riscontro alle richieste di informazioni sulle attività gestionali, nonché il mancato adeguamento ai vincoli imposti dalle norme in materia di patto di stabilità.

Articolo 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17 - Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, anche per la seconda convocazione;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), inviato/a al domicilio degli

stessi almeno otto giorni prima dell' assemblea.

Articolo 18 - Assemblee di seconda convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione non possono svolgersi lo stesso giorno fissato per la prima e devono svolgersi entro quindici giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Articolo 19 - Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 Quorum costitutivi. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle azioni costituenti il capitale sociale.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli azionisti partecipanti.

20.3 Quorum deliberativi. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti partecipanti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 Quorum costitutivo e deliberativo. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più una delle azioni costituenti il capitale sociale.

21.2 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 22 - Norme per il computo dei quorum

22.1 Ai fini del computo dei quorum costitutivo e deliberativo non rileva la differenza tra le diverse categorie di azioni.

22.2 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.3 Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato

il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Articolo 23 - Rinvio dell'assemblea

23.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto i quali, anche se regolarmente iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 25 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre altri soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o a membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 26 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

26.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

27.3 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Articolo 28 - Modalità di voto

28.1 Il voto sarà manifestato nelle forme di legge.

Articolo 29 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

29.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 30 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

30.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

30.2 Gli amministratori devono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria per la cessione dell'unica azienda sociale.

30.3 E', inoltre, attribuita all'organo amministrativo l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali, agenzie ed uffici.

Articolo 31 - Divieto di concorrenza

31.1 Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del

divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 32 - Composizione dell'organo amministrativo

32.1 L'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci, che può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto.

32.2 La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere, sancito dall'art. 51 della Costituzione, di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organismi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni, in base al quale deve essere garantito al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal D.P.R. 251/2012, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine, il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato. Per la composizione dell'organo amministrativo, si applica il principio di pari opportunità tra uomini e donne, sancito dall'art. 51 della Costituzione, nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 198 del 2006 e successive modifiche.

32.3 Tutti i componenti degli organi amministrativi devono essere dotati di requisiti di professionalità ed onorabilità, con riferimento ai principi generali previsti in materia di società pubbliche.

32.4 Non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi consecutivi, il peggioramento dei conti per ragioni che non siano state necessità gestionali.

Articolo 33 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

33.1 Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci la nomina dell'organo amministrativo che potrà sceglierli anche tra non soci.

33.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, due di essi sono nominati con delibera dei soci titolari di azioni di categoria A ed uno con delibera dei soci titolari di azioni di categoria B e C.

Fra i tre componenti designati, l'Assemblea nomina Presidente quello espresso dai Soci di Categoria B (Enti Pubblici) e C (soci privati).

33.3 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.4 Al Presidente possono essere attribuite deleghe operative e previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

33.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più

amministratori, gli altri amministratori rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione, approvata dal collegio sindacale, scegliendoli tra i soggetti indicati dalle categorie degli azionisti che li hanno nominati ai sensi dei precedenti commi 33.2.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

33.6 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori o la maggioranza di essi, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori eventualmente ancora in carica oppure dal collegio sindacale il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

33.7 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa d'immediata decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione.

33.8 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio medesimo, può essere dichiarato decaduto dalla carica da parte dell'Assemblea sentito il Consiglio di Amministrazione.

33.9 Costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori:

- il mancato adempimento alle disposizioni dell'art. 14;
- il mancato adeguamento alle indicazioni strategiche fornite dalla Regione Siciliana nell'esercizio delle sue funzioni di direzione, coordinamento e controllo;
- il mancato tempestivo riscontro alle richieste di informazioni da parte della Regione Siciliana, con riferimento ad attività gestionale esaurite o in corso;
- il mancato adeguamento ai vincoli imposti dalle norme statali o regionali in materia di patto di stabilità.

33.10 Decadono dalla carica gli amministratori che per più di tre esercizi finanziari hanno registrato un peggioramento dei conti per ragioni non riferibili a necessità gestionali.

Articolo 34 - Presidente del consiglio di amministrazione

34.1 Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci con le modalità previste dall'art. 33.

34.2 Il presidente del consiglio di amministrazione, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

34.3 Il presidente, inoltre, esercita i poteri di firma e di rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, sovrintende alle attività della società, propone i provvedimenti di competenza degli organi sociali e ne cura l'attuazione, assume le iniziative ritenute idonee al conseguimento degli scopi sociali.

34.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 35 - Organi delegati

35.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un amministratore delegato, stabilendone i poteri e le funzioni in conformità a quanto appositamente previsto dallo statuto.

35.2 Inoltre il Consiglio potrà attribuire deleghe operative al Presidente del Consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

35.3 Infine il Consiglio di amministrazione può delegare anche ad altri componenti dello stesso il compimento di

singoli atti, con ampia ed articolata motivazione che ne giustifichi la delega, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi a favore del soggetto delegato.

35.4 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

35.5 Gli organi delegati verificano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate.

35.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

35.7 Il Consiglio provvederà a nominare l'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e successive integrazioni o modifiche.

Articolo 36 - Delibere del consiglio di amministrazione

36.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da un Consigliere a ciò delegato. Il Consiglio si riunisce pure quando ne sia stata fatta richiesta da due membri del Consiglio e la richiesta sia motivata.

36.2 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

36.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, almeno un giorno libero prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

36.4 Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

36.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

36.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.2 del presente statuto.

36.7 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

36.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

36.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

36.10 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Articolo 37 - Remunerazione degli amministratori

37.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, nei limiti previsti dall'art. 33, commi 3. 4. 5.,

della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive disposizioni integrative.

37.2 La remunerazione aggiuntiva degli amministratori investiti delle attribuzioni delegate dal Consiglio di amministrazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti determinati dell'assemblea, con riferimento al disposto previsto dall'art. 33, commi 3. 4. 5. della legge regionale del 28 gennaio 2014, n. 5 e successive disposizioni integrative.

37.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

Articolo 38 - Collegio Sindacale

38.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

38.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati secondo quanto infra, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico con riferimento al dispositivo previsto dall'art. 20, comma 4, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Due Sindaci Effettivi ed un Supplente verranno nominati con delibera dei soci titolari di azioni di categoria A, un Sindaco Effettivo ed uno Supplente verranno nominati con delibera dei soci titolari di azioni di categoria B e C.

La sostituzione dei Sindaci, nelle ipotesi di cui all'art. 2401 c.c., dovrà avvenire nel rispetto delle modalità di nomina di cui al comma precedente.

La composizione del collegio sindacale dovrà rispettare la parità di genere sancita dal D.P.R. 251/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 32.2 dello Statuto.

La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale, in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto della parità.

38.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

38.4 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

38.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

38.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27. 1 del presente statuto.

38.7 E' causa di revoca dei componenti il collegio sindacale, il mancato assolvimento degli adempimenti stabiliti per legge e delle indicazioni che di volta in volta sono assegnate e/o fornite da parte del socio Regione Siciliana.

Articolo 38/BIS – Revisione legale dei conti

38/BIS. 1 La revisione legale dei conti sulla società è

esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro.

Art. 39 – Accesso ai documenti amministrativi, trasparenza e prevenzione della corruzione

39.1 La società, con riferimento alla legge regionale 5 aprile 2011, n. 11, dovrà adeguare la propria organizzazione amministrativa al fine di consentirne l'applicazione. Sarà individuato dal Consiglio di amministrazione un soggetto interno deputato a vigilare sulla corretta applicazione della norma.

39.2 La Società in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012, e successive integrazioni, dovrà adeguare la propria organizzazione al fine di consentirne l'attuazione. Sarà nominato dal Consiglio di amministrazione un responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Articolo 40 - Bilancio e utili

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

40.2 Atteso che la società è finalizzata anche ad obiettivi di pubblico interesse, gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino al limite posto dalla vigente normativa, verranno interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento o destinati alla copertura di eventuali perdite degli anni precedenti, con esclusione della ripartizione tra i soci, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento.

Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione

41.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

41.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

41.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 42 - Disposizioni generali

42.1 Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to: Giuseppe Scuderi,

LA PRESENTE E' COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 3, 4 e 5^, DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI RILASCIA IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE E SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di CT: aut. n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania